

INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI

(Ex D.Lgs. 15/2/2016, n.30 e Direttiva Europea 2014/49/UE del 16/4/2015)

I Suoi depositi presso SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop. p.a. sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione:	100.000,00 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali. ¹
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000,00 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante ² .
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000,00 euro si applica a ciascun depositante separatamente.
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. ³
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it - infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it

¹ Cfr. art. 96-bis, comma 4 del decreto legislativo n.385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), come integrato dal decreto legislativo n.30/2016

² La SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE non opera, attualmente, sotto nessun altro marchio.

³ La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art.96-bis.2. comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n.30/2016).